

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: Euro 150,00 di multa (riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti)

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Era intento ad eseguire la manutenzione ordinaria di una macchina denominata "rettifica". Tale operazione consisteva in una operazione di pulizia e di regolazione della macchina per eseguire la quale era necessario arrestare l'organo motore e rimuovere la griglia di protezione delle mani. Dopo aver spento l'organo motore della macchina (la cd. mola), non aveva atteso, per aver male calcolato i tempi, i dieci minuti necessari al definitivo arresto del medesimo. Aveva, pertanto, introdotto la mano nella "rettifica", dopo avere rimosso il pezzo posto a sua protezione, quando ancora la mola stava girando ed aveva così riportato la ferita all'indice della mano sinistra con lesione tendinea.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. L'art. 2087 c.c. infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche. La condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità. In ogni caso si ricordi che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche in ordine agli infortuni derivati da sua colpa.

Note:

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2008

Numero: 38819

Sezione: IV

cod. 66

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.